



Elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale
di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione
delle liste e delle candidature

PREMESSA.....	7
1. SISTEMA DI ELEZIONE	8
1.1 FONTI DELLA DISCIPLINA	8
1.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE	8
1.3 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	8
1.4 LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE E CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	8
2. UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI ED UFFICIO CENTRALE REGIONALE.....	10
2.1 UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI	10
2.1.1 Costituzione	10
2.1.2 Termini per la costituzione	10
2.1.3 Composizione.....	10
2.1.4 Segretario	10
2.2 UFFICIO CENTRALE REGIONALE.....	11
2.2.1 Costituzione	11
2.2.2 Termini per la costituzione.....	11
2.2.3 Composizione.....	11
2.2.4 Segretario.....	11
3. LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE.....	12
3.1 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PER LA QUALE È RICHIESTA LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI (ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 27/2004).....	12
3.2 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE	12
3.2.1 Forma.....	12
3.2.2 Contenuto.....	13
3.3 COMPOSIZIONE DELLA LISTA.....	13
3.3.1 Numero dei candidati	13
3.3.2 Rappresentanza dei due generi.....	14
3.3.3 Indicazione dei candidati.....	14
3.3.4 Numerazione progressiva	15
3.4 SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTATORI	15
3.4.1 Numero minimo e massimo.....	15
3.4.2 Sottoscrizione della lista provinciale da parte dei candidati	16
3.4.3 Limiti relativi alle sottoscrizioni	16
3.4.4 Modalità delle sottoscrizioni.....	16
3.4.5 Presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento	16
3.4.6 Autenticazione della firma dei sottoscrittori	17
3.4.7 Obblighi dei Comuni.....	17

3.5 CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEI PRESENTATORI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	17
3.5.1 Certificati collettivi	17
3.5.2 Termini di rilascio	17
3.6 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA	17
3.6.1 Forma	17
3.6.2 Cittadini residenti all'estero	18
3.6.3 Età minima	18
3.6.4 Limiti relativi alla presentazione della candidatura nelle liste provinciali da parte dello stesso soggetto ...	18
3.6.5 Candidatura nella lista provinciale e candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale	18
3.7 CERTIFICATI DI NASCITA DEI CANDIDATI O IDONEA DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA	18
3.8 CERTIFICATI DI ISCRIZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA	19
3.9 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COLLEGAMENTO DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	19
3.10 MODELLO DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA	19
4. CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	21
4.1 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE	21
4.2 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE	21
4.2.1 Forma	22
4.2.2 Contenuto	22
4.2.3 Indicazione del candidato	22
4.3 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA	22
4.3.1 Forma	22
4.3.2 Cittadini residenti all'estero	23
4.3.3 Età minima	23
4.3.4 Limiti relativi alla candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale da parte dello stesso soggetto	23
4.3.5 Candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e candidatura nelle liste provinciali	23
4.4 CERTIFICATO DI NASCITA DEL CANDIDATO O IDONEA DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA	23
4.5 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DEL CANDIDATO NELLE LISTE ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA	23
4.6 DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DA PARTE DEI DELEGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI INTERESSATE	24
4.7 MODELLO DEL CONTRASSEGNO DEL CANDIDATO	24
5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE	26
5.1 SOGGETTI COMPETENTI	26
5.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE	26
5.3 COMPITI DELLA CANCELLERIA	26

6. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA	28
6.1 SOGGETTI COMPETENTI.....	28
6.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE	28
6.3 COMPITI DELLA CANCELLERIA	28
7. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE RELATIVE ALLE LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI	30
7.1 TERMINI CONCERNENTI LE OPERAZIONI	30
7.2 SINGOLE OPERAZIONI	30
7.3 VERIFICA RELATIVA AL LIMITE DELLE CANDIDATURE	33
7.4 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DELLA LISTA DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELLE MODIFICAZIONI APPORTATE ALLE LISTE	33
7.5 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE.....	33
7.6 COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI.....	33
8. OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE RELATIVE ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	35
8.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI	35
8.2 SINGOLE OPERAZIONI	35
8.3 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DEL CANDIDATO DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	37
8.4 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	37
8.5 COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI.....	37
9. RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI.....	38
9.1 DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RICORSO	38
9.2 SOGGETTI LEGITTIMATI.....	38
9.3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE.....	38
9.4 INVIO DEI RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	38
9.5 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE.....	38
10. RECLAMI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DELLO STESSO UFFICIO	39
10.1 DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RECLAMO	39
10.2 SOGGETTI LEGITTIMATI.....	39
10.3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE.....	39
10.4 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	39
11. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CONSEGUENTI ALLE DECISIONI SULL'AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE	40
12. RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI.....	42

12.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE.....	42
12.2 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE	42
12.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE	42
12.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico.....	42
12.4 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLEMENTI.....	42
12.5 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI	43
12.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.....	43
12.5.2 Designazione presso i seggi	43
12.6 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DELLA LISTA	43
12.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIÙ ELEZIONI	43
12.7.1 Designazione con atto unico.....	43
12.7.2 Scelta dei rappresentanti	43
12.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione	44
13. RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	45
13.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE.....	45
13.2 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE	45
13.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE	45
13.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico.....	45
13.4 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLEMENTI.....	45
13.5 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI	46
13.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale regionale.....	46
13.5.2 Designazione presso i seggi	46
13.6 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO	46
13.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIÙ ELEZIONI	46
13.7.1 Designazione con atto unico.....	46
13.7.2 Scelta dei rappresentanti	47
13.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione.....	47
14. AUTENTICAZIONE DELLE FIRME	48
14.1 SOGGETTI COMPETENTI.....	48
14.2 VALIDITÀ DELLE AUTENTICAZIONI.....	48
15. INAPPLICABILITÀ DEGLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE.....	49
16. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ	50
17. ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO	51
18. SANZIONI PENALI	52
ALLEGATI.....	54

RIFERIMENTI NORMATIVI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 102

ELENCO ALLEGATI

- Allegato n. 1 - Modello di atto principale della dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati
- Allegato n. 1 bis - modello di atto separato della dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati
- Allegato n. 2 - modello della dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori
- Allegato n. 3 - Modello di dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di presidente della Giunta regionale
- Allegato n. 4 - Modello di verbale della dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati per il soggetto che non sappia o non sia in grado di sottoscrivere per fisico impedimento
- Allegato n. 5 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale
- Allegato n. 6 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della Giunta regionale
- Allegato n. 7 - Modello di dichiarazione di accettazione del collegamento con la lista provinciale da parte del candidato alla carica di presidente della Giunta regionale
- Allegato n. 8 - Modello di dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale
- Allegato n. 9 - Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati
- Allegato n. 9 bis - Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, l.r. 27/2004
- Allegato 10 - Modello di verbale di ricevuta di una candidatura alla carica di presidente della Giunta regionale
- Allegato n. 11 - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista provinciale di candidati presso l'ufficio centrale circoscrizionale
- Allegato n. 12 - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista provinciale di candidati presso l'ufficio centrale circoscrizionale
- Allegato n. 13 - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale presso l'ufficio centrale regionale
- Allegato n. 14 - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale presso l'ufficio centrale regionale

PREMESSA

Questa pubblicazione è diretta a fornire istruzioni ai soggetti coinvolti nelle operazioni concernenti le liste e le candidature per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche, affinché le stesse operazioni possano essere effettuate agevolmente, con regolarità e speditezza.

La pubblicazione, in particolare, contiene indicazioni relative ai soggetti competenti, alle modalità di presentazione delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, alla documentazione necessaria, alla fase di esame ed ammissione, alla proposizione dei ricorsi agli Uffici centrali circoscrizionali e dei reclami all'Ufficio centrale regionale, nonché alla designazione dei rappresentanti delle liste e dei candidati.

Propone inoltre alcuni modelli esemplificativi e contiene i riferimenti alle fonti normative, statali e regionali, che disciplinano la materia.

1. SISTEMA DI ELEZIONE

1.1 FONTI DELLA DISCIPLINA

L'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è disciplinata dalla legge regionale n. 27/2004. Salvo quanto disposto dalla stessa legge regionale n. 27/2004, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, nelle parti riguardanti i Consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni della legge n. 108/1968, e loro successive modificazioni ed integrazioni (*articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

1.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale è composto da 30 Consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale (*articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*).

I 30 seggi di Consigliere regionale sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali provinciali. Il seggio del Presidente è attribuito alla coalizione regionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale (*articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 19, comma 4, lettere a, b e d, della stessa legge*).

1.3 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Il territorio regionale è ripartito, ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in 5 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino (*articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*).

La ripartizione dei 30 seggi tra le circoscrizioni elettorali è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione elettorale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (*articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 27/2004*).

Alla circoscrizione elettorale di Ancona sono assegnati 9 seggi; alla circoscrizione elettorale di Ascoli Piceno 4 seggi; alla circoscrizione elettorale di Fermo 4 seggi; alla circoscrizione elettorale di Macerata 6 seggi; alla circoscrizione elettorale di Pesaro e Urbino 7 seggi.

1.4 LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE E CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Consiglio ed il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti e a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (*articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*).

Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale (*articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 27/2004*).

In particolare, in ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di Consigliere regionale (*articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*).

Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (*articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 27/2004*).

Devono, quindi, essere presentate sia liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale che candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo (*articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste validamente presentate, col medesimo simbolo, in almeno 3 circoscrizioni elettorali provinciali. Non possono aderire alle coalizioni liste validamente presentate in un numero di circoscrizioni elettorali inferiore a 3 (*articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (*articolo 9, comma 7, della legge regionale n. 27/2004*).

2. UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI ED UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Ai fini delle operazioni elettorali, sono costituiti gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale (*articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968*).

2.1 UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

2.1.1 Costituzione

Ciascun Ufficio centrale circoscrizionale deve essere costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo di Provincia (*articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968*).

Sono costituiti, pertanto, i seguenti Uffici centrali circoscrizionali:

- a) Ufficio centrale circoscrizionale di Ancona;
- b) Ufficio centrale circoscrizionale di Ascoli Piceno;
- c) Ufficio centrale circoscrizionale di Fermo;
- d) Ufficio centrale circoscrizionale di Macerata;
- e) Ufficio centrale circoscrizionale di Pesaro.

2.1.2 Termini per la costituzione

La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere effettuata entro 3 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (*articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968*).

2.1.3 Composizione

L'Ufficio centrale circoscrizionale è composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale (*articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968*).

Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega all'Ufficio stesso, al fine del riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni (*articolo 19, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 15, comma 1, numero 2, della legge n. 108/1968*).

Anche se la normativa non contiene specifiche disposizioni al riguardo, si ritiene opportuno provvedere, al momento della costituzione dell'Ufficio, alla nomina di supplenti, per il caso di assenza o impedimento dei titolari.

2.1.4 Segretario

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio centrale circoscrizionale (*articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968*).

2.2 UFFICIO CENTRALE REGIONALE

2.2.1 Costituzione

L'Ufficio centrale regionale deve essere costituito presso la Corte di appello del capoluogo di Regione (*articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968*). Tale Ufficio, quindi, è costituito presso la Corte di appello di Ancona.

2.2.2 Termini per la costituzione

La costituzione dell'Ufficio centrale regionale deve essere effettuata entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (*articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968*).

2.2.3 Composizione

L'Ufficio centrale regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello di Ancona (*articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968*).

Anche se la normativa non contiene specifiche disposizioni al riguardo, si ritiene opportuno provvedere, al momento della costituzione dell'Ufficio, alla nomina di supplenti, per il caso di assenza o impedimento dei titolari.

2.2.4 Segretario

Un cancelliere della Corte di appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio centrale regionale (*articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968*).

3. LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

3.1 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PER LA QUALE È RICHIESTA LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI (ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 27/2004)

Al fine della presentazione di una lista provinciale di candidati, i documenti necessari sono:

- 1) i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione (*articolo 10, comma 8, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*);
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista provinciale, contenente l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012 (*articolo 10, comma 8, lettera b, della legge regionale n. 27/2004*);
- 3) il certificato di nascita di ciascun candidato o idonea documentazione sostitutiva (*articolo 10, comma 8, lettera b, della legge regionale n. 27/2004*);
- 4) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (*articolo 10, comma 8, lettera c, della legge regionale n. 27/2004*);
- 5) la dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata (*articolo 10, comma 9, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*);
- 6) un modello del contrassegno della lista provinciale, anche figurato, in triplice esemplare (*articolo 10, comma 8, lettera d, della legge regionale n. 27/2004*);
- 7) un modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, in triplice esemplare (*articolo 10, comma 9, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*), che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Nel caso di contrassegni usati da partiti, formazioni e gruppi politici, va allegata una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito, della formazione o del gruppo politico medesimo, sottoscritta alternativamente da uno dei seguenti soggetti:

- dal presidente, dal segretario, dal coordinatore o da altro soggetto con funzioni equivalenti, comunque denominato, di livello nazionale, del partito, della formazione o del gruppo politico medesimo;
- dal presidente, dal segretario, dal coordinatore o da altro soggetto con funzioni equivalenti, comunque denominato, di livello regionale o provinciale, che risulti tale per attestazione del rispettivo presidente, del segretario, del coordinatore o di altro soggetto con funzioni equivalenti, comunque denominato, di livello nazionale;
- da rappresentanti appositamente incaricati con mandato autenticato dal notaio (*articolo 1, comma 4, legge regionale n. 27/2004; articolo 1, comma 6, della legge n. 108/1968, articolo 2, D.P.R. 132/1993*),

Tali atti e documenti sono esenti dall'imposta di bollo (*allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972*).

3.2 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

3.2.1 Forma

La lista provinciale di candidati deve essere presentata con una dichiarazione scritta.

La normativa non prevede una particolare formulazione per tale dichiarazione (Modelli contenuti negli allegati n. 1 e n. 1 bis).

3.2.2 Contenuto

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati deve contenere:

1) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con l'indicazione del relativo contrassegno. Tale dichiarazione deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa (*articolo 10, comma 9, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*);

2) l'indicazione di due delegati della lista autorizzati:

- a presentare la stessa lista;

- a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (*articolo 10, comma 9, lettera b, numero 1, della legge regionale n. 27/2004*);

- a dichiarare il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ai fini della presentazione della candidatura del medesimo (*articolo 10, comma 9, lettera b, numero 2, della legge regionale n. 27/2004*).

I delegati di lista sono appositamente convocati al sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa (*articolo 14, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 10, comma 9, lettera b, della stessa legge*).

I delegati di lista, inoltre, possono presentare ricorso all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati (*articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 27/2004*).

Anche se la normativa non contiene disposizioni al riguardo, si ritiene opportuno che i delegati non siano scelti tra i candidati.

Possono essere scelti come delegati sia i presentatori della lista che persone diverse dai presentatori.

Le stesse persone, inoltre, possono essere indicate sia come delegati della lista che come delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

3.3 COMPOSIZIONE DELLA LISTA

3.3.1 Numero dei candidati

Per ciascuna lista provinciale è previsto un numero massimo ed un numero minimo di candidati (*articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 27/2004*).

a) Numero massimo

Ciascuna lista provinciale deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale (*articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 27/2004*).

Per la circoscrizione elettorale di Ancona il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 9.
Per la circoscrizione elettorale di Ascoli Piceno il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 4.
Per la circoscrizione elettorale di Fermo il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 4.
Per la circoscrizione elettorale di Macerata il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 6.
Per la circoscrizione elettorale di Pesaro e Urbino il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 7.

b) Numero minimo

In base al combinato disposto dell'articolo 9, comma 5 (numero minimo dei candidati da presentare) e dell'articolo 9, comma 6 (in ogni lista provinciale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati presentati, con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore) della legge regionale n. 27/2004, il numero minimo dei candidati, che non deve essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale, con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore (*articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 27/2004*), è il seguente:

Per la circoscrizione elettorale di Ancona il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 3 (un terzo di 9 seggi).

Per la circoscrizione elettorale di Ascoli Piceno il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 2 (un terzo di 4 seggi = 1,33 da arrotondare a 2).

Per la circoscrizione elettorale di Fermo il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 2 (un terzo di 4 seggi = 1,33 da arrotondare a 2).

Per la circoscrizione elettorale di Macerata il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 2 (un terzo di 6 seggi).

Per la circoscrizione elettorale di Pesaro e Urbino il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 3 (un terzo di 7 seggi = 2,33 da arrotondare a 3).

3.3.2 Rappresentanza dei due generi

In ogni lista provinciale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati presentati, con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore (*articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 27/2004*).

Se le liste sono formate dal numero massimo di candidati previsto dalla legge, la rappresentanza di ciascun genere non può essere inferiore:

per la circoscrizione elettorale di Ancona a 4 (40 per cento di 9 seggi = 3,6 da arrotondare a 4);

per la circoscrizione elettorale di Ascoli Piceno a 2 (40 per cento di 4 seggi = 1,6 da arrotondare a 2);

per la circoscrizione elettorale di Fermo a 2 (40 per cento di 4 seggi = 1,6 da arrotondare a 2);

per la circoscrizione elettorale di Macerata a 3 (40 per cento di 6 seggi = 2,4 da arrotondare a 3);

per la circoscrizione elettorale di Pesaro e Urbino a 3 (40 per cento di 7 seggi = 2,8 da arrotondare a 3).

3.3.3 Indicazione dei candidati

Per ogni candidato della lista provinciale devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (*articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

In relazione al fatto che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (*articolo 143 bis del codice civile*), le donne coniugate o vedove possono indicare anche il cognome del marito.

3.3.4 Numerazione progressiva

I candidati devono essere elencati nella lista provinciale con numerazione progressiva (*articolo 10, comma 6, della legge regionale n. 27/2004*).

3.4 SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTATORI

DEROGA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI

Non è richiesta la sottoscrizione degli elettori per le liste dei partiti e raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con il proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. Sono inoltre esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di forze politiche corrispondenti a gruppi presenti nell'Assemblea legislativa, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni. La corrispondenza della lista con una forza politica presente in Consiglio regionale è certificata dal Presidente del relativo Gruppo consiliare (*articolo 10, comma 3-bis, della legge regionale n. 27/2004*).

In tali casi occorre che all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla documentazione prevista ai punti 3.1 e 3.2, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (*articolo 2, DPR 28/04/1993, n. 132*). Nel caso di gruppo presente nell'Assemblea legislativa, va allegata una certificazione resa dal presidente del relativo gruppo consiliare, attestante che la lista è espressione di forza politica corrispondente al gruppo consiliare presente nell'assemblea legislativa, regolarmente costituito all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, e che la lista è presentata in nome e per conto della forza politica corrispondente al gruppo (*articolo 10, comma 3-bis, della legge regionale n. 27/2004*).

La normativa non prevede una particolare formulazione per tale dichiarazione (Modello contenuto nell'allegato n. 2).

3.4.1 Numero minimo e massimo

Per la lista provinciale di candidati è stabilito un numero minimo ed un numero massimo di presentatori, che devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nella relativa circoscrizione (*articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 27/2004, articolo 5, comma 2, della legge regionale 2 luglio 2020, n. 24*).

La lista provinciale di candidati, in particolare, deve essere presentata:

- da almeno 61 e da non più di 490 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali fino a 250.000 abitanti;

- da almeno 88 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali con più di 250.000 abitanti.

In mancanza di specifica indicazione della normativa, si ritiene che il numero degli abitanti debba essere quello risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Pertanto, per le circoscrizioni elettorali di Ascoli Piceno e di Fermo la lista provinciale di candidati deve essere presentata da almeno 61 e da non più di 490 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle stesse circoscrizioni.

Per le circoscrizioni elettorali di Ancona, di Macerata e di Pesaro e Urbino, la lista provinciale deve essere presentata da almeno 88 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle stesse circoscrizioni.

3.4.2 Sottoscrizione della lista provinciale da parte dei candidati

Si ritiene opportuno che i candidati della lista provinciale non risultino tra i sottoscrittori della lista.

3.4.3 Limiti relativi alle sottoscrizioni

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista provinciale di candidati (*articolo 10, comma 5, della legge regionale n. 27/2004*).

3.4.4 Modalità delle sottoscrizioni

La firma degli elettori che presentano la lista provinciale di candidati deve essere apposta su un modulo recante:

- 1) il contrassegno di lista;
- 2) l'indicazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata;
- 3) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato;
- 4) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di ciascun sottoscrittore;
- 5) il Comune nelle cui liste l'elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto (*articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

3.4.5 Presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento

I presentatori della lista che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono rendere la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale, che deve essere allegato agli atti di presentazione della lista provinciale di candidati (*articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, che richiama l'articolo 28, quarto comma, dello stesso decreto - Modello contenuto nell'allegato n. 4*).

3.4.6 Autenticazione della firma dei sottoscrittori

La firma di ciascuno degli elettori che presentano la lista provinciale di candidati deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all' articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni (*articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

3.4.7 Obblighi dei Comuni

Nei quindici giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di quindicimila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici e attraverso gli organi di informazione (*articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

3.5 CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEI PRESENTATORI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

Per garantire che i presentatori della lista provinciale di candidati siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione elettorale e per rendere più agevole e rapido l'accertamento di tale requisito, è necessario che ad ogni lista provinciale siano allegati i relativi certificati (*articolo 10, comma 8, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*).

3.5.1 Certificati collettivi

I certificati possono essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e devono essere rilasciati dal Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori della lista (*articolo 10, comma 8, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*).

3.5.2 Termini di rilascio

Il Sindaco deve rilasciare i certificati nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (*articolo 10, comma 8, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*).

Deve essere assolutamente evitato, con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione, qualunque ritardo nel rilascio dei certificati.

In caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni concernenti gli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento (*articolo 54, comma 11, del decreto legislativo n. 267/2000, che richiama l'articolo 54, comma 3, dello stesso decreto*).

3.6 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

3.6.1 Forma

La candidatura nella lista provinciale è accettata con dichiarazione firmata dal candidato stesso ed autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la dichiarazione di accettazione non è richiesta una specifica formulazione (Modello contenuto nell'allegato n. 5).

Tale dichiarazione deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012.

La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva (*articolo 10, comma 8, lettera b, della legge regionale n. 27/2004*).

3.6.2 Cittadini residenti all'estero

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (*articolo 10, comma 8, lettera b, della legge regionale n. 27/2004*).

3.6.3 Età minima

I candidati devono aver compiuto o compiere il diciottesimo anno di età il giorno delle elezioni (*articolo 12, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 27/2004*).

3.6.4 Limiti relativi alla presentazione della candidatura nelle liste provinciali da parte dello stesso soggetto

Un medesimo candidato può presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione elettorale provinciale. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste provinciali di candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale regionale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite, partendo dalla lista presentata per ultima e le rinvia, così modificate, all'Ufficio centrale circoscrizionale (*articolo 10, comma 7, della legge regionale n. 27/2004*).

Qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale, la candidatura in liste provinciali con contrassegni diversi, l'Ufficio centrale circoscrizionale elimina le candidature presentate in eccedenza, lasciando valida solo la prima.

3.6.5 Candidatura nella lista provinciale e candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

Si ritiene che lo stesso soggetto possa presentare sia la candidatura nella lista provinciale che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale per la stessa coalizione.

3.7 CERTIFICATI DI NASCITA DEI CANDIDATI O IDONEA DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA

Alla lista provinciale di candidati devono essere allegati i certificati di nascita dei candidati o idonea documentazione sostitutiva.

Tali certificati sono a corredo della dichiarazione di accettazione della candidatura (*articolo 10, comma 8, lettera b, della legge regionale n. 27/2004*).

3.8 CERTIFICATI DI ISCRIZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA

Alla lista provinciale di candidati devono essere allegati i certificati di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (*articolo 10, comma 8, lettera c, della legge regionale n. 27/2004*).

Per il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie previste per il rilascio dei certificati relativi ai presentatori delle liste.

3.9 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COLLEGAMENTO DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla lista provinciale di candidati deve essere allegata la dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata (*articolo 10, comma 9, lettera a, della legge regionale n. 27/2004* - Modello contenuto nell'allegato n. 7).

3.10 MODELLO DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

Per ogni lista provinciale di candidati deve essere presentato un modello di contrassegno, da riprodurre sui manifesti e sulle schede di votazione.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa, in particolare, la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce elemento di confondibilità anche una delle seguenti condizioni:

- l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
- l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo presente in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo;
- l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, formazioni politiche o gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo (*articolo 10, comma 8, lettera d, della legge regionale n. 27/2004*).

Le liste provinciali di candidati appartenenti ad una coalizione possono utilizzare, nell'ambito del proprio contrassegno, il simbolo e la denominazione propri della coalizione. La coalizione, viceversa, può utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate (*articolo 10, comma 8, lettera d, ultimo periodo della legge regionale n. 27/2004*).

Il modello del contrassegno può essere anche figurato e deve essere presentato in triplice esemplare (*articolo 10, comma 8, lettera d, della legge regionale n. 27/2004*).

Il modello del contrassegno è riprodotto sulle schede di votazione con i colori di quello presentato.

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni, si ritiene opportuno:

- che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circonscritte da un cerchio del diametro di 10 centimetri, per la riproduzione sul manifesto, da un cerchio del diametro di 3 centimetri, per la riproduzione sulle schede di votazione (*articolo 1 bis del decreto legge n. 3/2009, convertito dalla legge n. 26/2009*). In tal modo gli stessi presentatori hanno la possibilità di avere un'esatta ed immediata cognizione di come risulterà nei manifesti e nelle schede di votazione il contrassegno della lista;
- che eventuali diciture facenti parte del contrassegno siano circonscritte dal cerchio;
- che i disegni dei modelli di contrassegno siano perfettamente identici nelle due misure;
- che vengano indicate la parte superiore e la parte inferiore dei modelli di contrassegno.

4. CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108/1968, entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale n. 27/2004. Non è richiesta la sottoscrizione degli elettori.

4.1 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE

Al fine della presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale sono necessari:

- 1) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato, contenente l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012 (*articolo 11, comma 3-bis, della legge regionale n.27/2004 che richiama l'articolo 10, comma 8, lettera b della stessa legge*), firmata ed autenticata;
- 2) certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica (*articolo 11, comma 2 della legge regionale n. 27/2004*);
- 3) dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, resa dai delegati delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste, firmata ed autenticata;
- 4) il certificato di nascita del candidato o idonea documentazione sostitutiva (*articolo 10, comma 8, lettera b, della legge regionale n. 27/2004*);
- 5) modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione (*articolo 11, comma 3, della legge regionale n.27/2004; articolo 10, comma 8, lettera d, legge regionale n. 27/2004*).

Tali atti e documenti sono esenti dall'imposta di bollo (*allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972*).

Nel caso di contrassegni usati da partiti, formazioni e gruppi politici, va allegata una dichiarazione attestante che la candidatura è presentata in nome e per conto del partito, della formazione o del gruppo politico medesimo, sottoscritta alternativamente da uno dei seguenti soggetti:

- dal presidente, dal segretario, dal coordinatore o da altro soggetto con funzioni equivalenti, comunque denominato, di livello nazionale, del partito, della formazione o del gruppo politico medesimo;
- dal presidente, dal segretario, dal coordinatore o da altro soggetto con funzioni equivalenti, comunque denominato, di livello regionale o provinciale, che risulti tale per attestazione del rispettivo presidente, del segretario, del coordinatore o di altro soggetto con funzioni equivalenti, comunque denominato, di livello nazionale;
- da rappresentanti appositamente incaricati con mandato autenticato dal notaio (*articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 27/2004; articolo 1, comma 6, della legge n. 108/1968, articolo 2, D.P.R. 132/1993*).

4.2 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

4.2.1 Forma

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere presentata con una dichiarazione scritta.

La normativa prevede che la presentazione della candidatura è redatta su appositi modelli allegati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 27/2004 e dell'articolo 9 della legge n. 108/1968 (Modello contenuto nell'allegato n. 3).

4.2.2 Contenuto

La dichiarazione di presentazione della candidatura deve contenere:

1) la dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di 3 circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione dei delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate firmata ed autenticata (*articolo 11, comma 2 e comma 3-bis, della legge regionale n. 27/2004, che rinvia all'articolo 9 legge n.108/1968*). In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la candidatura non può essere ammessa;

2) l'indicazione di due delegati autorizzati (*articolo 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 27/2004*):

- alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta
- a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.

I delegati del candidato, inoltre, possono presentare reclami contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale (*articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

Anche se la normativa non contiene disposizioni al riguardo, si ritiene opportuno che i delegati non siano scelti tra i candidati.

Le stesse persone possono essere indicate sia come delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che come delegati della lista.

4.2.3 Indicazione del candidato

La dichiarazione di presentazione deve indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (*articolo 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 27/2004 e articolo 9, comma 6, della legge n.108/1968*).

In relazione al fatto che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (*articolo 143 bis del codice civile*), le donne coniugate o vedove possono indicare anche il cognome del marito.

4.3 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

4.3.1 Forma

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è accettata con dichiarazione firmata dal candidato stesso ed autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la dichiarazione di accettazione non è richiesta una specifica formulazione (Modello contenuto nell'allegato n. 6).

Tale dichiarazione deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012.

La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva (*articolo 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 27/2004 che richiama l'articolo 10, comma 8, della stessa legge*).

4.3.2 Cittadini residenti all'estero

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (*articolo 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 27/2004 che richiama l'articolo 10, comma 8, lettera b della stessa legge*).

4.3.3 Età minima

I candidati devono aver compiuto o compiere il diciottesimo anno di età il giorno delle elezioni (*articolo 13, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 27/2004*).

4.3.4 Limiti relativi alla candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale da parte dello stesso soggetto

Lo stesso soggetto non può presentare la propria candidatura in più coalizioni.

4.3.5 Candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e candidatura nelle liste provinciali

In assenza di un espresso divieto, si ritiene che lo stesso soggetto possa presentare sia la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale che la candidatura in una lista provinciale collegata.

4.4 CERTIFICATO DI NASCITA DEL CANDIDATO O IDONEA DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA

Alla candidatura deve essere allegato il certificato di nascita del candidato o idonea documentazione sostitutiva. Tale certificato è a corredo della dichiarazione di accettazione della candidatura (*articolo 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 27/2004 che richiama l'articolo 10, comma 8 della stessa legge*).

4.5 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DEL CANDIDATO NELLE LISTE ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA

Alla candidatura deve essere allegato il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (*articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 27/2004*).

Per il rilascio di tale certificato valgono le modalità e le garanzie previste per il rilascio dei certificati relativi ai presentatori delle candidature.

4.6 DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DA PARTE DEI DELEGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI INTERESSATE

Alla dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere allegata la dichiarazione di collegamento da parte dei delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate, firmata ed autenticata (*articolo 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 27/2004 che richiama l'articolo 10, comma 9, lettera b, numero 2 della stessa legge*) (Modello contenuto nell'allegato n. 8).

4.7 MODELLO DEL CONTRASSEGNO DEL CANDIDATO

Per ogni candidatura deve essere presentato un modello di contrassegno, che deve essere riprodotto sui manifesti e sulle schede di votazione.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa, in particolare, la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce elemento di confondibilità anche una delle seguenti condizioni:

- 1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
- 2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo presente in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo;
- 3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, formazioni politiche o gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo.

Le liste provinciali di candidati appartenenti ad una coalizione possono utilizzare, nell'ambito del proprio contrassegno, il simbolo e la denominazione propri della coalizione. La coalizione, viceversa, può utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate (*articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 10, comma 8, ultimo capoverso della stessa legge*).

Il modello del contrassegno può essere semplice o composito, anche figurato, e deve essere presentato in triplice esemplare (*articolo 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 10, comma 8, lettera d, della stessa legge*).

Il modello del contrassegno è riprodotto sui manifesti e sulle schede di votazione con i colori di quello presentato. Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni si ritiene opportuno:

- che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte da un cerchio del diametro di 10 centimetri, per la riproduzione sul manifesto, e da un cerchio del diametro di 3 centimetri, per la riproduzione sulle schede di votazione (*articolo 1 bis del decreto legge*

n. 3/2009, convertito dalla legge n. 26/2009). In tal modo gli stessi presentatori hanno la possibilità di avere un'esatta ed immediata cognizione di come risulterà sui manifesti e sulle schede di votazione il contrassegno;

- che eventuali diciture facenti parte del contrassegno siano circoscritte dal cerchio;
- che i disegni dei modelli di contrassegno siano perfettamente identici nelle due misure;
- che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli di contrassegno.

5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE

5.1 SOGGETTI COMPETENTI

Le liste provinciali di candidati devono essere presentate alla cancelleria del rispettivo tribunale (*articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 9, primo comma, della legge n. 108/1968*).

In particolare, le liste provinciali di candidati devono essere presentate:

per la circoscrizione elettorale di Ancona alla cancelleria del tribunale di Ancona;

per la circoscrizione elettorale di Ascoli Piceno alla cancelleria del tribunale di Ascoli Piceno;

per la circoscrizione elettorale di Fermo alla cancelleria del tribunale di Fermo;

per la circoscrizione elettorale di Macerata alla cancelleria del tribunale di Macerata;

per la circoscrizione elettorale di Pesaro e Urbino alla cancelleria del tribunale di Pesaro.

La presentazione delle liste provinciali di candidati deve essere effettuata da uno dei delegati autorizzati (*articolo 10, comma 9, lettera b, della legge regionale n. 27/2004*).

5.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le liste provinciali devono essere presentate alla cancelleria del rispettivo tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

A tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (*articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*).

5.3 COMPITI DELLA CANCELLERIA

Per ogni lista provinciale di candidati presentata alla cancelleria del rispettivo tribunale deve essere redatto un verbale di ricevuta, in duplice esemplare (Modello contenuto nell'allegato n. 9). Per ogni lista provinciale di candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori deve essere redatto un verbale di ricevuta, in duplice esemplare (Modello contenuto nell'allegato 9 bis).

Il verbale di ricevuta deve essere sottoscritto dal cancelliere e dal presentatore della lista.

Uno degli esemplari del verbale è immediatamente consegnato al presentatore. L'altro è allegato agli atti da consegnare all'Ufficio centrale circoscrizionale.

La cancelleria attribuisce provvisoriamente a ciascuna lista un numero progressivo, secondo l'ordine di presentazione. L'attribuzione di tale numero progressivo è provvisoria, in quanto effettuata esclusivamente ai fini della verbalizzazione. Per la riproduzione dei contrassegni sui manifesti e sulle schede di votazione si procede, infatti, secondo l'ordine risultante dall'apposito sorteggio (*articolo 14, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 27/2004*).

Nel verbale di ricevuta devono essere indicati:

- 1) la lista provinciale di candidati;
- 2) il contrassegno;
- 3) la designazione dei delegati della lista;

4) il numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista;

5) il giorno e l'ora della presentazione.

È importante che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati, in modo da evitare contestazioni nel caso di documentazione incompleta.

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste provinciali di candidati, i relativi allegati ed il contrassegno della lista, neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.

Il cancelliere deve rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.

La cancelleria, immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste provinciali di candidati con i relativi documenti, deve farle pervenire all'Ufficio centrale circoscrizionale per gli adempimenti di competenza.

6. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

6.1 SOGGETTI COMPETENTI

Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Ancona *(articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 8, comma 3, della legge n. 108/1968)*.

La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale può essere effettuata da uno dei delegati autorizzati *(articolo 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 27/2004 che richiama l'articolo 9 della legge n. 108/1968)*.

6.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere presentate dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

A tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte di appello rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 *(articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 10, comma 1, della stessa legge)*.

6.3 COMPITI DELLA CANCELLERIA

Per ogni candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale presentata alla cancelleria deve essere redatto un verbale di ricevuta, in duplice esemplare (Modello contenuto nell'allegato n. 10).

Il verbale di ricevuta deve essere sottoscritto dal cancelliere e dal presentatore della candidatura.

Uno degli esemplari del verbale è immediatamente consegnato al presentatore. L'altro è allegato agli atti da consegnare all'Ufficio centrale regionale.

La cancelleria attribuisce provvisoriamente a ciascuna candidatura un numero progressivo, secondo l'ordine di presentazione. L'attribuzione di tale numero progressivo è provvisoria, in quanto effettuata esclusivamente ai fini della verbalizzazione. Per la riproduzione dei contrassegni dei candidati sui manifesti e sulle schede di votazione si procede, infatti, secondo l'ordine risultante dall'apposito sorteggio *(articolo 14, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 27/2004)*.

Nel verbale di ricevuta devono essere indicati:

- 1) la candidatura;
- 2) il contrassegno;
- 3) la designazione dei delegati del candidato;
- 4) il numero d'ordine provvisorio attribuito alla candidatura;
- 5) il giorno e l'ora della presentazione.

E' importante che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati, in modo da evitare contestazioni nel caso di documentazione incompleta.

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le candidature, i relativi allegati ed il contrassegno del candidato, neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.

Il cancelliere deve rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della candidatura.

La cancelleria, immediatamente dopo aver ricevuto le singole candidature con i relativi documenti, deve farle pervenire all'Ufficio centrale regionale per gli adempimenti di competenza.

7. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE RELATIVE ALLE LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI

7.1 TERMINI CONCERNENTI LE OPERAZIONI

Le operazioni di ciascun Ufficio centrale circoscrizionale devono essere ultimate entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati (*articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*). L'Ufficio centrale circoscrizionale, per evitare che tale termine venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, valuta l'opportunità di adottare determinazioni in ordine alle singole liste, a partire dal momento in cui sono trasmesse dalla rispettiva cancelleria.

7.2 SINGOLE OPERAZIONI

L'Ufficio centrale circoscrizionale effettua le seguenti operazioni relative alle liste.

1) Verifica della presentazione delle liste nel termine stabilito dalla legge

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se le liste sono state presentate entro il termine stabilito dalla legge, cioè entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione.

Dichiara non valide le liste presentate oltre tale termine (*articolo 12, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*).

2) Verifica delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la dichiarazione di presentazione della lista contiene la dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e se tale dichiarazione è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata.

Non ammette le liste per le quali manca la dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale regolarmente accettata (*articolo 10, comma 9, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*).

3) Verifica delle sottoscrizioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica:

- se le liste sono state sottoscritte dal numero degli elettori stabilito dalla legge (*articolo 12, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*);

- la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 10, comma 3-bis, della legge regionale n. 27/2004. In tal caso, verifica la dichiarazione di corrispondenza delle liste ai:

- partiti o raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo;
- gruppi presenti nell'Assemblea legislativa, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, in particolare:

- conta le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché le dichiarazioni degli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento;
- accerta la regolarità delle autenticazioni delle firme;
- accerta il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un Comune della circoscrizione elettorale, documentato dal relativo certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- depenna i sottoscrittori per i quali la firma non sia stata autenticata, per i quali il requisito di elettore di un Comune della circoscrizione elettorale non sia documentato, nonché quelli che hanno sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza;
- dichiara non valide:
 - a) le liste sottoscritte da un numero di soggetti, che abbiano dimostrato la qualità di elettore di un Comune della circoscrizione e le cui firme siano state debitamente autenticate, inferiore a quello stabilito dalla legge (*articolo 12, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*);
 - b) le liste sottoscritte da un numero di soggetti superiore a quello massimo stabilito dalla legge (*articolo 12, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*).

4) Verifica del numero minimo dei candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la lista comprende il numero minimo di candidati stabilito dalla legge. Dichiara non valida la lista che comprende un numero di candidati inferiore al minimo (*articolo 12, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*).

5) Verifica concernente la rappresentanza di genere

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica che in ciascuna lista nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati presentati, con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore. Dichiara non valida la lista in caso di mancato rispetto di tale limite (*articolo 12, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*).

6) Verifica del numero massimo di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la lista è formata da un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale.

Riduce entro tale limite la lista contenente un numero di candidati superiore, cancellando gli ultimi nomi (*articolo 12, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*).

La cancellazione dei nomi dei candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore a quello prescritto non è necessaria se la lista si trova ad essere ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle verifiche relative alla dichiarazione di accettazione della candidatura, all'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012, all'età, ai certificati di nascita o idonea documentazione sostitutiva, ai certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica e al limite della candidatura in una sola circoscrizione elettorale provinciale.

7) Verifica dei contrassegni

L'Ufficio centrale circoscrizionale esamina i contrassegni delle liste.

Ricusa i contrassegni:

- a) che siano identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati da altri partiti, formazioni o gruppi politici;
- b) che riproducono la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati da partiti, dalle formazioni politiche o dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore;
- c) che riproducono immagini o soggetti religiosi.

8) Verifica delle dichiarazioni di accettazione della candidatura

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, è presente la dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata e autenticata, e se la stessa è completa.

Al riguardo accerta che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti, per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione o la stessa non è completa (*articolo 12, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 27/2004*).

9) Verifica relativa alle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, sussiste una delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di una di tali condizioni (*articolo 12, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 27/2004*).

10) Verifica dell'età

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se ciascun candidato abbia compiuto o compia il diciottesimo anno d'età il giorno delle elezioni.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno d'età il giorno delle elezioni (*articolo 12, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 27/2004*).

11) Verifica dei certificati di nascita o di idonea documentazione sostitutiva

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, è stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non è stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva (*articolo 12, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 27/2004*).

12) Verifica dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali tale certificato non è stato presentato (*articolo 12, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 27/2004*).

13) Verifica dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione elettorale

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se ciascun candidato è compreso in altra lista già presentata nella circoscrizione elettorale.

Cancella i candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione elettorale (*articolo 12, comma 1, lettera d, della legge regionale n. 27/2004*).

14) Effetti delle cancellazioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le liste che, per effetto delle cancellazioni dei nomi dei candidati, si riducono ad un numero di candidati inferiore al minimo stabilito dalla legge o non rispettino le quote di rappresentanza di genere (*articolo 12, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*).

15) Correzione della numerazione progressiva

L'Ufficio centrale circoscrizionale corregge, in conseguenza delle decisioni relative alle cancellazioni, la numerazione progressiva dei candidati nella lista (*articolo 12, comma 1, lettera e, della legge regionale n. 27/2004*).

Ai fini delle operazioni di cui ai punti 5), 14) e 15), l'Ufficio centrale circoscrizionale deve attendere le decisioni dell'Ufficio centrale regionale concernenti la cancellazione delle candidature eccedenti il limite di una circoscrizione elettorale provinciale (*articolo 10, comma 7, della legge regionale n. 27/2004*).

7.3 VERIFICA RELATIVA AL LIMITE DELLE CANDIDATURE

Poiché la candidatura può essere presentata in una sola circoscrizione elettorale provinciale, l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale regionale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti della lista, cancella le candidature eccedenti il limite partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali (*articolo 10, comma 7, della legge regionale n. 27/2004*).

A tal fine, l'Ufficio centrale circoscrizionale deve comunicare, per ciascuna lista, il giorno e l'ora di presentazione.

7.4 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DELLA LISTA DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELLE MODIFICAZIONI APPORTATE ALLE LISTE

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista (*articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 27/2004*).

7.5 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi il giorno successivo, alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante (*articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

7.6 COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere comunicate, nella stessa giornata, ai delegati della lista e all'Ufficio centrale regionale *(articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 27/2004)*.

8. OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE RELATIVE ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

8.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI

L'Ufficio centrale regionale, il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede alle operazioni relative all'esame e all'ammissione delle stesse candidature (*articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*).

L'Ufficio centrale regionale valuta l'opportunità di adottare determinazioni in ordine alle singole candidature a decorrere dal momento in cui le stesse sono trasmesse dalla cancelleria.

8.2 SINGOLE OPERAZIONI

L'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni relative alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

1) Verifica della presentazione delle candidature nel termine stabilito dalla legge

L'Ufficio centrale regionale verifica se le candidature sono state presentate nel termine stabilito dalla legge, cioè entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione.

Dichiara non valide le candidature presentate oltre tale termine (*articolo 13, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 11 della stessa legge*).

2) Verifica delle dichiarazioni di collegamento

L'Ufficio centrale regionale verifica se le dichiarazioni di presentazione delle candidature contengono la dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in almeno 3 circoscrizioni elettorali e se sono indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato (*articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 27/2004*).

Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano un gruppo di liste (*articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 27/2004*).

Dichiara inammissibili le candidature per le quali manca la dichiarazione di collegamento.

Verifica inoltre se, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, sia venuto meno il collegamento minimo con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di 3 circoscrizioni elettorali.

Elimina i candidati per i quali è venuto meno tale collegamento minimo (*articolo 13, comma 1, lettera d, della legge regionale n. 27/2004*).

3) Verifica della convergenza con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati delle liste provinciali interessate

L'Ufficio centrale regionale verifica se la dichiarazione di collegamento è convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate, firmata e autenticata.

Dichiara inefficaci le dichiarazioni di collegamento non convergenti con analoga dichiarazione dei delegati delle liste provinciali interessate (*articolo 11, comma 2 della legge regionale n. 27/2004*).

4) Verifica dei contrassegni

L'Ufficio centrale regionale esamina i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Ricusa i contrassegni:

- 1) che siano identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati da altri partiti, formazioni o gruppi politici;
- 2) che riproducono la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati da partiti, dalle formazioni politiche o dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore;
- 3) che riproducono immagini o soggetti religiosi. *(articolo 11, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 27/2004; articolo 10, comma 8, lettera d, della legge regionale n. 27/2004).*

5) Verifica delle dichiarazioni di accettazione della candidatura

L'Ufficio centrale regionale verifica se è presente la dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata e autenticata, e se la stessa è completa.

Al riguardo accerta che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti, per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

Dichiara non valide le candidature per le quali manca la dichiarazione di accettazione o la stessa non è completa *(articolo 13, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 11 della stessa legge).*

6) Verifica relativa alle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012

L'Ufficio centrale regionale verifica se, per i candidati, sussiste una delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012.

Elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di una di tali condizioni *(articolo 13, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 27/2004).*

7) Verifica dell'età

L'Ufficio centrale regionale verifica se i candidati abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno il giorno delle elezioni.

Elimina i candidati che non abbiano compiuto o non compiano il diciottesimo anno d'età il giorno delle elezioni *(articolo 13, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 27/2004).*

8) Verifica del certificato di nascita o di idonea documentazione sostitutiva

L'Ufficio centrale regionale verifica se è stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva.

Elimina i candidati per i quali non è stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva *(articolo 13, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 27/2004).*

9) Verifica del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica

L'Ufficio centrale regionale verifica se è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Elimina i candidati per i quali tale certificato non sia stato presentato *(articolo 13, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 27/2004).*

8.3 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DEL CANDIDATO DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni effettuate dall'Ufficio centrale regionale (*articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 27/2004*).

8.4 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi il giorno successivo, alle ore 9, per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e per deliberare seduta stante (*articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

8.5 COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale devono essere comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati del candidato ed agli Uffici centrali circoscrizionali (*articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

9. RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

9.1 DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RICORSO

I delegati della lista provinciale di candidati possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di eliminazione di liste o di candidati (*articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 27/2004*).

I ricorsi sono limitati alle decisioni che dispongono l'eliminazione di liste o di candidati.

9.2 SOGGETTI LEGITTIMATI

Possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale soltanto i delegati di lista (*articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 27/2004*).

9.3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il ricorso deve essere sottoscritto da un delegato alla lista e deve essere depositato, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale entro 24 ore dalla comunicazione della decisione (*articolo 12, commi 5 e 6, della legge regionale n. 27/2004*).

Il ricorso è esente dall'imposta di bollo (*allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972*).

9.4 INVIO DEI RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Il ricorso deve essere immediatamente esaminato dall'Ufficio centrale circoscrizionale e deve essere trasmesso, con le deduzioni del medesimo Ufficio, nella stessa giornata in cui è stato depositato, all'Ufficio centrale regionale (*articolo 12, comma 6, della legge regionale n. 27/2004*).

9.5 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

L'Ufficio centrale regionale decide sul ricorso nel giorno successivo.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali (*articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 27/2004*).

È opportuno che l'invio della decisione sia preceduto da una comunicazione, al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere rapidamente le conseguenti operazioni.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sui ricorsi sono atti definitivi.

10. RECLAMI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DELLO STESSO UFFICIO

10.1 DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RECLAMO

I delegati del candidato possono presentare all'Ufficio centrale regionale reclamo contro le decisioni dello stesso Ufficio (*articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

10.2 SOGGETTI LEGITTIMATI

Possono presentare reclamo solo i delegati del candidato (*articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

10.3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il reclamo deve essere sottoscritto da un delegato del candidato e deve essere presentato, a pena di decadenza, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale entro 24 ore dalla comunicazione della decisione (*articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

Il reclamo è esente dall'imposta di bollo (*allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972*).

10.4 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

L'Ufficio centrale regionale decide sul reclamo nel giorno successivo.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai delegati del candidato ed agli Uffici centrali circoscrizionali (*articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

E' opportuno che l'invio della decisione sia preceduto da una comunicazione, al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere rapidamente le conseguenti operazioni.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sui reclami sono atti definitivi.

11. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CONSEGUENTI ALLE DECISIONI SULL'AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

Ciascun Ufficio centrale circoscrizionale attende:

- a) il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi da parte dei delegati delle liste e, nel caso in cui siano stati presentati ricorsi, la comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale regionale;
- b) il decorso dei termini per le procedure e le decisioni sui reclami da parte dei delegati dei candidati all'Ufficio centrale regionale.

Immediatamente dopo, compie le seguenti operazioni (*articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*):

1) Esclusione delle liste per le quali è venuto meno il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (*articolo 14, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 10, comma 9, lettera a, della stessa legge*).

2) Assegnazione del numero progressivo a ciascuna coalizione e ciascuna lista ammessa

L'Ufficio centrale circoscrizionale assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio, che deve essere effettuato alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati (*articolo 14, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 10, comma 9, lettera b, della stessa legge*).

L'Ufficio centrale circoscrizionale, in particolare:

- effettua un sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna coalizione ammessa;
- effettua un sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna lista ammessa.

Dopo avere effettuato i due distinti sorteggi, rispettivamente per l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, rinumerava tutte le liste ammesse, partendo dalla lista o dalle liste collegate con la coalizione sorteggiata con il numero 1, per concludere con la lista o le liste collegate con la coalizione che, in base al sorteggio, ha avuto assegnato il numero più alto.

Nella rinumerazione della lista o delle liste collegate nell'ambito della coalizione si procede in base all'ordine che risulta dal secondo sorteggio.

Il numero d'ordine definitivo delle liste è quello che risulta da tale rinumerazione.

Con il medesimo numero d'ordine le liste sono riportate sui manifesti e sulle schede di votazione a fianco del contrassegno della rispettiva coalizione.

3) Determinazione definitiva del numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ciascuna lista

L'Ufficio centrale circoscrizionale determina definitivamente il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti (*articolo 14, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 27/2004*).

Tale operazione è effettuata dopo che tutti i rilievi sono stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati sono stati presi in esame e dopo che gli eventuali ricorsi contro l'eliminazione di

candidati sono stati decisi. Può essere assegnato, pertanto, ai candidati un numero diverso da quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati.

Il medesimo ordine di elencazione nella lista assume rilevanza in quanto, nel caso di parità di cifre individuali, prevale lo stesso ordine (*articolo 19, comma 3, lettera c, della legge regionale n. 27/2004*).

4) Comunicazione ai delegati di lista delle definitive determinazioni adottate

L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate: numero d'ordine attribuito alla coalizione, alla lista e a ciascuno dei candidati compresi nella lista medesima (*articolo 14, comma 1, lettera d, della legge regionale n. 27/2004*).

5) Trasmissione alla prefettura delle liste definitive e dei relativi contrassegni

L'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette immediatamente alla prefettura le liste e le coalizioni definitive con i relativi contrassegni, per la stampa dei manifesti e delle schede di votazione (*articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 11, primo comma, numeri 4 e 5, della legge n. 108/1968*) e per l'invio ai Sindaci, al fine dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

6) Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e dei delegati delle liste provinciali

L'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano rispettivamente ai Sindaci dei Comuni della Regione ed ai Sindaci dei Comuni compresi nella circoscrizione elettorale provinciale, l'elenco dei delegati di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e l'elenco dei delegati delle liste provinciali entro il giovedì precedente la data della votazione (*articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

12. RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI

12.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti della lista provinciale di candidati può essere effettuata:

- personalmente dai delegati della lista;
- per mezzo di persone autorizzate dai delegati della lista con dichiarazione autenticata dal notaio (*articolo 10, comma 9, lettera b, numero 1, della legge regionale n. 27/2004*).

Il notaio, nell'autenticare le firme apposte dai delegati della lista in calce all'autorizzazione, deve dare atto del fatto che gli stessi delegati hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria del tribunale all'atto del deposito della lista.

La facoltà di designazione per mezzo di persone autorizzate è stata prevista in quanto i delegati della lista non sono sempre in grado di conoscere direttamente coloro che potrebbero essere incaricati di svolgere la funzione di rappresentante della lista medesima.

12.2 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti della lista è facoltativa poiché è effettuata nell'interesse della lista stessa.

12.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti della lista deve essere effettuata con una dichiarazione scritta (*articolo 32, nono comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

La firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista devono dimostrare la qualifica esibendo l'originale del verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria del tribunale all'atto del deposito della lista o una copia autenticata dello stesso.

12.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico

Poiché gli atti di designazione dei rappresentanti della lista presso i seggi devono essere successivamente consegnati ai singoli presidenti degli stessi seggi, è preferibile che le medesime designazioni vengano redatte in tanti atti separati quanti sono i seggi presso i quali siano stati designati i rappresentanti della lista.

Le designazioni possono anche essere contenute in un unico atto. In tal caso è necessario presentare tanti estratti autenticati quanti sono i seggi presso i quali sono designati i rappresentanti della lista.

12.4 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLEMENTI

Le designazioni presso ciascun seggio possono essere effettuate per due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

12.5 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI

12.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

La designazione dei rappresentanti della lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere comunicata alla cancelleria del tribunale in cui ciascun Ufficio ha sede.

La cancelleria ne rilascia ricevuta (Modello contenuto negli allegati n. 11 e n. 12).

La normativa non stabilisce alcun termine entro il quale tali designazioni devono essere comunicate. Al riguardo si ritiene che i delegati della lista possano provvedere fino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

12.5.2 Designazione presso i seggi

La designazione dei rappresentanti della lista presso i seggi può essere comunicata:

1) al segretario del Comune entro il venerdì precedente l'elezione. Il segretario del Comune controlla la regolarità delle designazioni, accertando, in particolare, che le medesime siano firmate dai delegati della lista compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale ha fatto pervenire al Sindaco e ne cura la trasmissione ai singoli presidenti dei seggi (*articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);

2) direttamente ai singoli presidenti dei seggi il sabato pomeriggio, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione (*articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Il Sindaco deve consegnare al presidente di ogni seggio, insieme agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste provinciali per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente di seggio verifica la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni hanno effettuato (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio).

12.6 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DELLA LISTA

La normativa non definisce i requisiti dei rappresentanti della lista. Considerato il compito ad essi affidato, si ritiene che debbano essere elettori.

Un delegato della lista può anche designare se stesso come rappresentante.

12.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIÙ ELEZIONI

12.7.1 Designazione con atto unico

Poiché, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, le stesse persone possono essere designate come delegati con riferimento a tutte le elezioni, la designazione dei rappresentanti presso i seggi può essere effettuata con un unico atto.

12.7.2 Scelta dei rappresentanti

Al fine di consentire ai rappresentanti di esprimere il proprio voto, per tutte le elezioni, nel seggio presso il quale svolgono l'incarico, è opportuno che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto. Per esemplificare, in caso di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante presso il seggio va scelto preferibilmente tra gli elettori della circoscrizione.

12.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione

Se sono stati indicati delegati diversi per ciascuna elezione, è opportuno che gli stessi si accordino preventivamente per designare la stessa persona come rappresentante per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, al fine di evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

13. RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti del candidato può essere effettuata:

- personalmente dai delegati del candidato;
- per mezzo di persone autorizzate dai delegati del candidato con dichiarazione autenticata dal notaio (*articolo 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 27/2004 che rinvia all'articolo 9 della legge n.108/1968*).

Il notaio, nell'autenticare le firme apposte dai delegati del candidato in calce all'autorizzazione, deve dare atto del fatto che gli stessi delegati del candidato hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria della Corte di appello all'atto del deposito della candidatura.

La facoltà di designazione per mezzo di persone autorizzate è stata prevista in quanto i delegati del candidato non sono sempre in grado di conoscere direttamente coloro che potrebbero essere incaricati di svolgere la funzione di rappresentante del candidato medesimo.

13.2 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti del candidato è facoltativa, poiché è effettuata nell'interesse del candidato stesso.

13.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti del candidato deve essere effettuata con una dichiarazione scritta (*articolo 32, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

La firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per svolgere il loro compito, i delegati del candidato devono dimostrare la loro qualifica esibendo l'originale del verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria della Corte di appello all'atto del deposito della candidatura o una copia autenticata dello stesso.

13.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico

Poiché gli atti di designazione dei rappresentanti del candidato presso i seggi devono essere successivamente consegnati ai singoli presidenti degli stessi seggi, è preferibile che le medesime designazioni vengano redatte in tanti atti separati quanti sono i seggi presso i quali sono designati i rappresentanti del candidato.

Le designazioni possono anche essere contenute in un unico atto. In tal caso è necessario presentare contestualmente tanti estratti di esso autenticati quanti sono i seggi presso i quali sono designati i rappresentanti del candidato.

13.4 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLEMENTI

Le designazioni presso ciascun seggio possono essere effettuate per due rappresentanti del candidato, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

13.5 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI

13.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale regionale

La designazione dei rappresentanti del candidato presso l'Ufficio centrale regionale deve essere comunicata alla cancelleria della Corte di Appello.

La cancelleria ne rilascia ricevuta (Modello contenuto negli allegati n. 13 e n. 14).

La normativa non stabilisce alcun termine entro il quale tali designazioni devono essere comunicate. Al riguardo si ritiene che i delegati del candidato possano provvedere fino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale.

13.5.2 Designazione presso i seggi

La designazione dei rappresentanti del candidato presso i seggi può essere comunicata:

1) al segretario del Comune entro il venerdì precedente l'elezione. Il segretario del Comune controlla la regolarità delle designazioni, accertando, in particolare, che le medesime siano firmate dai delegati del candidato compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale regionale ha fatto pervenire al sindaco e ne cura la trasmissione ai singoli presidenti dei seggi (*articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);

2) direttamente ai singoli presidenti dei seggi il sabato pomeriggio, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione (*articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Il Sindaco deve consegnare al presidente di ogni seggio, insieme agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati dei candidati per i quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente di seggio verifica la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni hanno effettuato (delegati del candidato ovvero persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio).

13.6 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO

La legge non individua i requisiti dei rappresentanti del candidato. Considerato il compito ad essi affidato dalla legge, si ritiene che debbano essere elettori.

Un delegato del candidato può anche designare se stesso come rappresentante.

13.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIÙ ELEZIONI

13.7.1 Designazione con atto unico

Poiché, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali le stesse persone possono essere designate come delegati con riferimento a tutte le elezioni, la designazione dei rappresentanti presso i seggi può essere effettuata con un unico atto.

13.7.2 Scelta dei rappresentanti

Al fine di consentire ai rappresentanti di esprimere il proprio voto, per tutte le elezioni, nel seggio presso il quale svolgono l'incarico, è opportuno che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto. Per esemplificare, in caso di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante presso il seggio va scelto preferibilmente tra gli elettori della circoscrizione.

13.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione

Se sono stati designati delegati diversi per ciascuna elezione, è opportuno che gli stessi si accordino preventivamente per designare la stessa persona sia come rappresentante per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, al fine di evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

14. AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

14.1 SOGGETTI COMPETENTI

Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni (*articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

Il comma 1 di tale articolo dispone, in particolare, che sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da atti normativi in materia di elezioni, compreso il decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e la legge n. 108/1968:

- i notai,
- i giudici di pace,
- i cancellieri ed i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali,
- i segretari delle procure della Repubblica,
- i presidenti delle province,
- i sindaci metropolitani,
- i sindaci,
- gli assessori comunali,
- gli assessori provinciali,
- i componenti della conferenza metropolitana,
- i presidenti dei consigli comunali,
- i presidenti dei consigli provinciali,
- i presidenti dei consigli circoscrizionali,
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- i segretari comunali,
- i segretari provinciali,
- i funzionari incaricati dal sindaco,
- i funzionari incaricati dal presidente della Provincia,
- i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani ed i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

14.2 VALIDITÀ DELLE AUTENTICAZIONI

Ai fini della presentazione delle liste provinciali dei candidati sono valide le firme che risultano autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni (*articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

15. INAPPLICABILITÀ DEGLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE

Secondo quanto sostenuto dal Ministero dell'Interno, sulla base dell'orientamento del Consiglio di Stato, in relazione al carattere di specialità della normativa, non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, gli strumenti di semplificazione documentale relativi allo snellimento dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

Non sono, pertanto, ammesse:

- l'autocertificazione relativa all'iscrizione nelle liste elettorali;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- la proroga della validità degli atti di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento;
- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è ammessa, però, idonea documentazione sostitutiva del certificato di nascita, a corredo rispettivamente della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere regionale ed alla carica di Presidente (*articolo 10, comma 8, lettera b, della legge regionale n. 27/2004*).

Alle consultazioni elettorali non si applicano, inoltre, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (*articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82/2005*).

16. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ

La legge regionale n. 27/2004 prevede che la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale o di Consigliere regionale deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 55/1990, e successive modificazioni e integrazioni.

Tale articolo è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle Regioni.

L'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 235/2012 stabilisce che non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque ricoprire le cariche di Presidente della Giunta regionale o di Consigliere regionale:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 159/2011.

L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è nulla.

L'incandidabilità opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).

17. ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Gli atti e i documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali e gli atti e i documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale sono esenti dall'imposta di bollo (*allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972*).

18. SANZIONI PENALI

Specifiche sanzioni penali sono previste per alcune condotte relative alle operazioni elettorali.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità (*articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, o alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o ad astenersi dalla firma, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o ad astenersi dalla firma, è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro.

La pena è aumentata, e in ogni caso non è inferiore a 3 anni, se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di 5 persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di 10 persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da 3 a 15 anni e della multa fino a 5.164 euro (*articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (*articolo 87 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro (*articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (*articolo 90, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura, è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a 2.065 euro.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (*articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA
LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

(Articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale")



DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

I sottoscrittori della presente dichiarazione, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione elettorale di(1), nel numero di(2), risultante dalle firme autenticate contenute in questo atto ed in numero(3) atti separati, nonché da numero(4) dichiarazioni rese da presentatori che non sanno o non sono in grado di sottoscrivere per fisico impedimento,

dichiarano di presentare

per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, nella circoscrizione elettorale di(1), una lista provinciale di numero(5) candidati alla carica di Consigliere regionale, nelle persone e nell'ordine sottoindicato, contraddistinta dal seguente contrassegno:

..... (6).

Dichiarano, inoltre, che la lista provinciale di candidati è collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, nato a, il (7) contraddistinto dal seguente contrassegno:

..... (8).

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1.....
2.....
3.....

4.....
5.....
6.....
7.....
8.....
9.....

Indicano, inoltre, i seguenti delegati della lista:

....., nato a il
 e domiciliato in(9);

....., nato a il
 e domiciliato in(9);

i quali sono autorizzati

- a presentare la lista
- a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
- a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ai fini della presentazione della candidatura dello stesso;
- ad assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa;
- a presentare eventuali ricorsi.

Dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto, per la stessa elezione, nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

Allegano alla presente dichiarazione:

- 1) numero(10) certificati, dei quali numero(11) collettivi, attestanti l'iscrizione dei presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione elettorale di(1);
- 2) numero(12) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere regionale, firmate ed autenticate;
- 3) numero(13) certificati di nascita dei candidati e numero(14) documenti sostitutivi;
- 4) numero(15) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati della lista provinciale nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- 5) la dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata;
- 6) il modello del contrassegno della lista provinciale, in 2 dimensioni, del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione;

7) il modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, in 2 dimensioni, del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione;

8) la dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto di(16), sottoscritta da(17).

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso (18).

Luogo e data

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016] del fatto che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
, con sede in(19).

Sono, altresì, informati del fatto che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito presso il tribunale del capoluogo di Provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 dello stesso Regolamento (UE) 2016/679.

La firma apposta vale come consenso ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

--	--	--

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

Ai sensi della vigente normativa, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati nel numero di (20), da me identificati con il documento indicato a margine di ciascuno.

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione

.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
- 2) Indicare in lettere il numero complessivo dei sottoscrittori
- 3) Indicare in lettere il numero complessivo degli atti separati
- 4) Indicare in lettere il numero delle eventuali dichiarazioni rese dai presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento
- 5) Indicare in lettere il numero dei candidati inseriti nella lista
- 6) Inserire la descrizione del contrassegno della lista
- 7) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata
- 8) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata
- 9) Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita ed il domicilio dei delegati della lista
- 10) Indicare in lettere il numero complessivo dei certificati
- 11) Indicare in lettere il numero dei certificati collettivi
- 12) Indicare in lettere il numero delle dichiarazioni di accettazione della candidatura
- 13) Indicare in lettere il numero dei certificati di nascita
- 14) Indicare in lettere il numero dei documenti sostitutivi
- 15) Indicare in lettere il numero dei certificati attestanti l'iscrizione dei candidati della lista provinciale nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica
- 16) Indicare il partito, la formazione o il gruppo politico in nome e per conto del quale la lista è presentata (solo nel caso di contrassegni usati da partiti, formazioni e gruppi politici)
- 17) Indicare il nome ed il cognome del presidente, del segretario, del coordinatore o di altro soggetto con funzioni equivalenti, comunque denominato, di livello nazionale, del partito, della formazione o del gruppo politico medesimo, oppure del presidente, del segretario, del coordinatore o di altro soggetto con funzioni equivalenti, comunque denominato, di livello regionale o provinciale, che risulti tale per attestazione del rispettivo presidente, del segretario, del coordinatore o di altro soggetto con funzioni equivalenti, comunque denominato, di livello nazionale, oppure del rappresentante appositamente incaricato con mandato autentificato dal notaio (solo nel caso di contrassegni usati da partiti, formazioni e gruppi politici)
- 18) Indicare il nome e cognome del soggetto presso cui si elegge il domicilio e l'indirizzo
- 19) Indicare il nome, il cognome e la sede dei promotori della sottoscrizione
- 20) Indicare in lettere il numero dei presentatori la cui firma è autenticata

DA RICORDARE

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono valide le firme che risultano autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni (*articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

Tutte le firme vanno apposte per esteso.

Non è consentita l'apposizione di firme su fogli mobili, privi del contenuto indicato dalla legge.

Nel caso di eventuali fogli aggiunti contenenti le firme, è necessario un segno di congiunzione inequivoco (timbro o firma trasversale), che attesti l'unitarietà del documento.

ALLEGATO N. 1 BIS

MODELLO DI ATTO SEPARATO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

(Articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale")



ATTO SEPARATO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

Elenco numero(1) dei sottoscrittori della lista provinciale contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....
.....
..... (2) per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, nella circoscrizione elettorale di (3) di numero candidati (4) alla carica di Consigliere regionale, collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale....., nato a il (5), contraddistinto dal seguente contrassegno
..... (6).

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
8.....
9.....

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la stessa elezione, nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati e sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], del fatto che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono, con sede in(7).

Sono, altresì, informati del fatto che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di Provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 dello stesso Regolamento (UE) 2016/679.

La firma apposta vale come consenso ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
----------------	--	-------------------------	--

Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Nome e cognome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Nome e cognome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Nome e cognome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Nome e cognome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Nome e cognome	Luogo e data di nascita	


Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Nome e cognome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati nel numero di(8), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione

.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Indicare in lettere il numero dell'elenco
2. Inserire la descrizione del contrassegno della lista
3. Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
4. Indicare in lettere il numero dei candidati inseriti nella lista
5. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata
6. Inserire la descrizione del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata
7. Indicare il nome, il cognome e la sede dei promotori della sottoscrizione
8. Indicare in lettere il numero dei presentatori la cui firma è autenticata

DA RICORDARE

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono valide le firme che risultano autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni (*articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

Tutte le firme vanno apposte per esteso.

Non è consentita l'apposizione di firme su fogli mobili, privi del contenuto indicato dalla legge.

Nel caso di eventuali fogli aggiunti contenenti le firme, è necessario un segno di congiunzione inequivoco (timbro o firma trasversale), che attesti l'unitarietà del documento.

ALLEGATO N. 2

MODELLO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI

(Articolo 10, comma 3-bis, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale")



DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

Il sottoscritto, nato a....., il
..... nella qualità di.....(1).

dichiara di presentare,

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Marche che avrà luogo domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, nella circoscrizione elettorale della provincia di (2), una lista provinciale di numero (3) candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La lista provinciale dei candidati di seguito riportata è contraddistinta dal seguente contrassegno (4):

.....
.....
.....
.....

Dichiara, inoltre, che la lista provinciale di candidati è collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale....., nato a, il..... (5)
contraddistinto dal seguente contrassegno

.....
.....(6).

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indica, inoltre, i seguenti delegati della lista:

....., nato a il
 e domiciliato in (7);
 nato a il
 e domiciliato in (7);

i quali sono autorizzati

- a presentare la lista;
- a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
- a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ai fini della presentazione della candidatura dello stesso;
- ad assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa;
- a presentare eventuali ricorsi.

Allega alla presente dichiarazione:

- 1) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate ed autenticate (8);
- 2) numero certificati attestanti che i candidati della lista provinciale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un comune della Repubblica (9);
- 3) numero (10) certificati di nascita dei candidati e numero di documenti sostitutivi (11);
- 4) dichiarazione di accettazione del collegamento, resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata;

- 5) modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione;
- 6) il modello di contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, in 2 dimensioni, del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione;
- 7) dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o raggruppamento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio (articolo 2, DPR 28/04/1993, n. 132) attestante che la lista, che nelle ultime elezioni ha presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo (articolo 10 comma 3-bis della legge regionale n. 27/2004), è presentata in nome e per conto del partito o raggruppamento politico stesso;
- 8) certificazione, resa dal Presidente di gruppo consiliare, attestante che la lista è espressione di forza politica corrispondente ad un gruppo, presente nel Consiglio regionale della Marche e regolarmente costituito all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni (articolo 10 comma 3-bis della legge regionale n. 27/2004).

Delega, altresì, il sig., nato a il e domiciliato in....., a depositare la presente lista provinciale.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig., (dimorante) residente in (13)


Luogo e data

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
CHE È ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig., da me identificato con il seguente documento di identificazione:.....

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione

.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Indicare la qualità della persona in base alla quale è sottoscritta la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori (articolo 10, comma 3-bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 e articolo 2, D.P.R. 28/04/1993, n. 132)
2. Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento.
3. Indicare in lettere il numero dei candidati inseriti nella lista.
4. Inserire la descrizione del contrassegno della lista.
5. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata.
6. Inserire la descrizione del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata.
7. Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita ed il domicilio dei delegati della lista.
8. Indicare in lettere il numero delle dichiarazioni di accettazione della candidatura.
9. Indicare in lettere il numero dei certificati attestanti l'iscrizione dei candidati della lista provinciale nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
10. Indicare in lettere il numero dei certificati di nascita.
11. Indicare in lettere il numero dei documenti sostitutivi.
12. Indicare il nome e cognome del soggetto presso cui si elegge il domicilio e l'indirizzo

RICORDARE

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO N. 3

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Articolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale")



DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

Il sottoscritto nato a....., il nella qualità di..... (1).

dichiara di presentare,

per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale delle Marche che avrà luogo domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale di.....nato a, il, (2) contraddistinta dal seguente contrassegno

..... (3).

Dichiara inoltre che il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è collegato (come da dichiarazione di accettazione di collegamento allegata Mod. all. 7) con il/i seguente/i gruppo/i di liste provinciali: gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno(4), presentate nelle circoscrizioni elettorali di(5), gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno(4), presentate nelle circoscrizioni elettorali di(5), gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno(4), presentate nelle circoscrizioni elettorali di(5), gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno(4), presentate nelle circoscrizioni elettorali di(5), gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno(4), presentate nelle circoscrizioni elettorali di(5), gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno(4),

presentate nelle circoscrizioni elettorali di(5)

Il sottoscritto indica, inoltre, i seguenti delegati del candidato (6):

....., nato a il e domiciliato in

il sig., nato a il e domiciliato in

i quali sono autorizzati:

- a presentare la candidatura;
- a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale;
- a presentare eventuali reclami contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale.

Delega, altresì, il sig., nato a il e domiciliato in a depositare questa dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione

Dichiara, inoltre, di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Allega alla presente dichiarazione:

- 1) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata;
- 2) certificato attestante che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è elettore di un comune della Repubblica;
- 3) dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, resa dai delegati delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste, firmata ed autenticata;
- 4) certificato di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale oppure documento sostitutivo;
- 5) modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, in 2 dimensioni, del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione;
- 6) la dichiarazione attestante che la candidatura è presentata in nome e per conto di (7) sottoscritta da (8).

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale regionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig., residente in (9).


Luogo e data

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig., da me identificato con il seguente documento di identificazione:.....

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita del presentatore e il titolo per cui è legittimato a presentare la candidatura
2. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato
3. Inserire la descrizione del contrassegno del candidato
4. Inserire la descrizione del contrassegno del gruppo di liste provinciali
5. Indicare le circoscrizioni elettorali nelle quali le liste del gruppo sono presentate
6. Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita ed il domicilio dei delegati del candidato
7. Indicare il partito, la formazione o il gruppo politico in nome e per conto del quale la candidatura è presentata (solo nel caso di contrassegni usati da partiti, formazioni e gruppi politici)
8. Indicare il nome ed il cognome del presidente, del segretario, del coordinatore o di altro soggetto con funzioni equivalenti, comunque denominato, di livello nazionale, del partito, della formazione o del gruppo politico medesimo, oppure del presidente, del segretario, del coordinatore o di altro soggetto con funzioni equivalenti, comunque denominato, di livello regionale o provinciale, che risulti tale per attestazione del rispettivo presidente, del segretario, del coordinatore o di altro soggetto con funzioni equivalenti, comunque denominato, di livello nazionale, oppure del rappresentante appositamente incaricato con mandato autentificato dal notaio (solo nel caso di contrassegni usati da partiti, formazioni e gruppi politici)
9. Indicare il nome e il cognome del soggetto presso cui si elegge il domicilio e l'indirizzo

DA RICORDARE

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO N. 4

MODELLO DI VERBALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PER IL SOGGETTO CHE NON SAPPIA O NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO

VERBALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PER IL SOGGETTO CHE NON SAPPIA O NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

Il(1), davanti a me(2), e alla presenza dei signori:

1), nato a....., il (3) e

2), nato a....., il (3),

è comparso, nato a, il (4),

il quale ha dichiarato di non saper o di non essere in grado di sottoscrivere per fisico impedimento e di aderire, con il presente atto, alla dichiarazione di presentazione della lista provinciale per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, contraddistinta dal seguente contrassegno.....

.....(5), collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale

....., nato a, il(6).

Ha dichiarato, inoltre, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di(7).

I testimoni dichiarano che il predetto è, nato a....., il(4).

In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati, per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

Firma del soggetto davanti al quale viene effettuata la dichiarazione

.....

Firma dei due testimoni

1

2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Indicare il giorno, il mese e l'anno in cui il soggetto si presenta per effettuare la dichiarazione
2. Indicare il nome, il cognome e la qualifica del soggetto che riceve la dichiarazione
3. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del testimone
4. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto che non sappia o non sia in grado di sottoscrivere per fisico impedimento
5. Inserire la descrizione del contrassegno della lista
6. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata
7. Indicare il Comune nelle cui liste elettorali il soggetto dichiara di essere iscritto

ALLEGATO N. 5

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

(Articolo 10, comma 8, lettera b, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale")

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

Il sottoscritto, nato a....., il(1), dichiara di accettare la candidatura alla carica di Consigliere regionale per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, nella lista provinciale contraddistinta dal seguente contrassegno:
.....(2) per la circoscrizione elettorale di(3).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste provinciali. Dichiara, inoltre, di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012.
Luogo e data

Firma del candidato


.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura di nato a il(1), domiciliato in(4), della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione

.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato
2. Inserire la descrizione del contrassegno della lista
3. Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
4. Indicare il domicilio del candidato

DA RICORDARE

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (*articolo 10, comma 8, lettera b, della legge regionale n. 27/2004*).

Tutte le firme vanno apposte per esteso.

È consentito presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione elettorale provinciale (*articolo 10, comma 7, della legge regionale n. 27/2004*).

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due Regioni quando le elezioni si svolgono nella stessa data (*articolo 7, primo comma, della legge n. 154/1981*)

ALLEGATO N. 6

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Articolo 11, comma 3-bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale")

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, nato a....., il(1), dichiara di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, contraddistinta dal seguente contrassegno:

..... (2) per la quale sono delegati per gli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 27/2004:

il sig., nato a il domiciliato in (3)

il sig., nato a il domiciliato in (3)

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre coalizioni nella stessa Regione e di essersi presentato come candidato nella lista provinciale contraddistinta dal seguente contrassegno:

..... (4) nella circoscrizione elettorale di (5).

Dichiara, inoltre, di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012.

Luogo e data

Firma del candidato

.....


AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura di

....., nato a, il(1), domiciliato in(6), della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione

.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato.
2. Inserire la descrizione del contrassegno del candidato.
3. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del delegato.
4. Inserire la descrizione del contrassegno della lista provinciale per la quale sia stata eventualmente presentata la candidatura.
5. Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento.
6. Indicare il domicilio del candidato.

DA RICORDARE

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (*articolo 11, comma 3-bis della legge regionale n. 27/2004, che rinvia all'art 10 comma 8 della stessa legge*).

Tutte le firme vanno apposte per esteso.

ALLEGATO N. 7

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COLLEGAMENTO CON LA LISTA PROVINCIALE DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Articolo 10, comma 9, lettera a, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale")

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COLLEGAMENTO CON LA LISTA PROVINCIALE DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

Il sottoscritto....., nato a, il e domiciliato in(1), candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 con il seguente contrassegno

.....
.....(2),

dichiara di accettare il collegamento con la lista provinciale contraddistinta dal seguente contrassegno

.....
.....(3).

Luogo e data


Firma del candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione del collegamento con la lista provinciale di, nato a....., il(1) della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione

.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e il domicilio del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
2. Inserire la descrizione del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
3. Inserire la descrizione del contrassegno della lista provinciale

DA RICORDARE

La dichiarazione di accettazione del collegamento può essere unica per tutte le liste provinciali dello stesso gruppo

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le firme vanno apposte per esteso.

ALLEGATO N. 8

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Articolo 11, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale")

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

Il sottoscritto, nato a, il e domiciliato in(1), delegato alla presentazione della lista provinciale di candidati per la circoscrizione elettorale di(2), contraddistinta dal seguente contrassegno.....
.....
.....(3)
per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, dichiara che la lista da lui presentata è collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, nato a, il(4) contraddistinto dal seguente contrassegno:
.....
.....(5).

Luogo e data


Firma del delegato della lista provinciale di candidati

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di, nato a, il e domiciliato in(1) della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione

.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e il domicilio del delegato della lista provinciale
2. Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
3. Inserire la descrizione del contrassegno della lista provinciale di candidati
4. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
5. Inserire la descrizione del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale

DA RICORDARE

La dichiarazione di collegamento può essere unica per tutti i gruppi di liste collegate.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le firme vanno apposte per esteso.

ALLEGATO N. 9

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

Circoscrizione elettorale di(1)

Cancelleria del tribunale di(2)

Il, alle ore(3), si è presentato, presso questa cancelleria,, nato a, il(4), il quale ha dichiarato di presentare una lista provinciale di candidati per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, contraddistinta con il seguente contrassegno(5).

Il sottoscritto procede all'identificazione ed accerta che il medesimo è, nato a....., il(4), il quale ha presentato una lista provinciale di candidati per la stessa elezione, la quale si distingue con l'indicato contrassegno ed è sottoscritta da numero(6), iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione elettorale, le cui firme sono contenute in numero(7) atti.

Sono stati presentati in allegato alla lista:

- 1) numero(8) certificati, dei quali numero(9) collettivi, attestanti l'iscrizione dei presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione elettorale;
- 2) numero(10) dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmate ed autenticate;
- 3) numero(11) certificati di nascita dei candidati e numero..... (12) documenti sostitutivi
- 4) numero(13) certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- 5) la dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale firmata ed autenticata;
- 6) il modello del contrassegno della lista provinciale;
- 7) il modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata.

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale contiene la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e l'indicazione di due delegati della lista.

Alla lista provinciale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero(14).

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.



Il presentatore della lista provinciale

.....

Il cancelliere dell'Ufficio centrale circoscrizionale

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
2. Indicare il tribunale di riferimento
3. Indicare il giorno, il mese, l'anno e l'ora in cui il soggetto si è presentato alla cancelleria
4. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita
5. Inserire la descrizione del contrassegno della lista
6. Indicare in lettere il numero complessivo dei sottoscrittori
7. Indicare in lettere il numero complessivo degli atti
8. Indicare in lettere il numero complessivo dei certificati
9. Indicare in lettere il numero dei certificati collettivi
10. Indicare in lettere il numero delle dichiarazioni di accettazione della candidatura
11. Indicare in lettere il numero dei certificati di nascita
12. Indicare in lettere il numero dei documenti sostitutivi
13. Indicare in lettere il numero dei certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono elettori di un Comune della Repubblica
14. Indicare in lettere il numero di presentazione della lista

DA RICORDARE

Il verbale di ricevuta va redatto in duplice esemplare.

ALLEGATO N. 9 Bis

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3-BIS, L.R. 27/2004

VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

Circoscrizione elettorale di(1)

Cancelleria del tribunale di(2)

Il, alle ore(3), si è presentato, presso questa cancelleria,, nato a, il(4), il quale ha dichiarato di presentare una lista provinciale di candidati per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, contraddistinta con il seguente contrassegno.....
.....
..... (5).

Il sottoscritto procede all'identificazione ed accerta che il medesimo è, nato a....., il(6), il quale ha presentato una lista provinciale di candidati per la stessa elezione, la quale si distingue con l'indicato contrassegno.

Sono stati presentati in allegato alla lista:

- 1) numero(7) dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmati e autenticati;
- 2) numero(8) certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- 3) numero(9) certificati di nascita dei candidati e numero.....(10) documenti sostitutivi
- 4) la dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale firmata ed autenticata;
- 5) il modello del contrassegno della lista provinciale;
- 6) il modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata.
- 7) la dichiarazione resa ai fini articolo 10 comma 3-bis della legge regionale n. 27/2004;

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale contiene la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e l'indicazione di due delegati della lista.

Alla lista provinciale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero(11).

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il presentatore della lista provinciale



.....

Il cancelliere dell'Ufficio centrale circoscrizionale

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
2. Indicare il tribunale di riferimento
3. Indicare il giorno, il mese, l'anno e l'ora in cui il soggetto si è presentato alla cancelleria
4. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita
5. Inserire la descrizione del contrassegno della lista
6. Indicare in lettere il numero delle dichiarazioni di accettazione della candidatura
7. Indicare in lettere il numero delle dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmate e autenticate
8. Indicare in lettere il numero dei certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono elettori di un Comune della Repubblica
9. Indicare in lettere il numero dei certificati di nascita
10. Indicare in lettere il numero dei documenti sostitutivi
11. Indicare in lettere il numero di presentazione della lista

DA RICORDARE

Il verbale di ricevuta va redatto in duplice esemplare.

ALLEGATO 10

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VERBALE DI RICEVUTA DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

Cancelleria della Corte di appello di Ancona

Il(1), si è presentato, presso questa cancelleria, nato a, il(2), il quale ha dichiarato di presentare una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, contraddistinta con il seguente contrassegno:(3).

Il sottoscritto procede all'identificazione ed accerta che il medesimo è nato a, il, il quale ha presentato una candidatura alla carica di Presidente della Giunta, contraddistinta con l'indicato contrassegno.

Sono stati presentati in allegato alla candidatura:

- 1) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato, firmata ed autenticata;
- 2) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- 3) la dichiarazione di collegamento da parte dei delegati delle liste provinciali;
- 4) il certificato di nascita del candidato o idonea documentazione sostitutiva;
- 5) il modello del contrassegno del candidato in triplice esemplare.

La dichiarazione di presentazione della candidatura contiene la dichiarazione di collegamento con i gruppi di liste e l'indicazione di due delegati del candidato.

Alla candidatura è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero(4).

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.



Il presentatore della candidatura
.....
Il cancelliere dell'Ufficio centrale regionale
.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Indicare il giorno, il mese, l'anno e l'ora in cui il soggetto si è presentato alla cancelleria
2. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita
3. Inserire la descrizione del contrassegno del candidato
4. Indicare in lettere il numero di presentazione della candidatura

DA RICORDARE

Il verbale di ricevuta va redatto in duplice esemplare.

ALLEGATO N. 11

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

Circoscrizione elettorale di(1)

Cancelleria del tribunale di(2)

Il, alle ore(3), è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione sottoscritta ed autenticata, a firma di e di.....(4), nella loro qualità di delegati della lista provinciale per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 contraddistinta con il numero di presentazione(5) ed il seguente contrassegno.....

.....(6), con la quale viene designato come rappresentante effettivo della stessa lista provinciale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo tribunale(7), domiciliato in.....(8).

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di designazione del rappresentante effettivo della lista provinciale è stata depositata presso questa cancelleria.



Il cancelliere dell'Ufficio centrale circoscrizionale

.....

Firma del cancelliere

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
2. Indicare il tribunale di riferimento
3. Indicare il giorno, il mese, l'anno e l'ora della presentazione della dichiarazione di designazione
4. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei delegati della lista
5. Indicare in lettere il numero di presentazione della lista
6. Inserire la descrizione del contrassegno della lista
7. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del rappresentante effettivo della lista
8. Indicare il domicilio del rappresentante effettivo della lista

ALLEGATO N. 12

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

Circoscrizione elettorale di(1)
Cancelleria del tribunale di(2)
Il, alle ore(3), è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione sottoscritta ed autenticata, a firma di..... e di(4), nella loro qualità di delegati della lista provinciale per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 contraddistinta con il numero di presentazione.....(5) ed il seguente contrassegno.....
.....(6),
con la quale viene designato come rappresentante supplente della stessa lista provinciale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo tribunale(7), domiciliato in.....(8).
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di designazione del rappresentante supplente della lista provinciale è stata depositata presso questa cancelleria.



Il cancelliere dell'Ufficio centrale circoscrizionale
.....
Firma del cancelliere
.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
2. Indicare il tribunale di riferimento
3. Indicare il giorno, il mese, l'anno e l'ora della presentazione della dichiarazione di designazione
4. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei delegati della lista
5. Indicare in lettere il numero attribuito alla lista
6. Inserire la descrizione del contrassegno della lista
7. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del rappresentante supplente della lista
8. Indicare il domicilio del rappresentante supplente della lista

ALLEGATO N. 13

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

Il, alle ore (1), è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione sottoscritta ed autenticata, a firma di..... e di(2), nella loro qualità di delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.....

.....(3) per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 contraddistinto con il numero di presentazione.....(4) ed il seguente contrassegno

.....(5), con la quale viene designato come rappresentante effettivo del medesimo candidato presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso questa Corte di appello.....

.....(6), domiciliato in.....

.....(7).

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di designazione del rappresentante effettivo del candidato è stata depositata presso questa cancelleria.



Il cancelliere dell'Ufficio centrale regionale
.....
Firma del cancelliere
.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE


1. Indicare il giorno, il mese, l'anno e l'ora della presentazione della dichiarazione di designazione
2. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei delegati del candidato
3. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato
4. Indicare in lettere il numero di presentazione della candidatura
5. Inserire la descrizione del contrassegno del candidato
6. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del rappresentante effettivo del candidato
7. Indicare il domicilio del rappresentante effettivo del candidato

ALLEGATO N. 14

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

Il, alle ore(1), è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione sottoscritta ed autenticata, a firma di e di.....(2), nella loro qualità di delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale(3) per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 contraddistinto con il numero di presentazione.....(4) ed il seguente contrassegno (5), con la quale viene designato come rappresentante supplente del medesimo candidato presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso questa Corte di appello(6), domiciliato in.....(7). Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di designazione del rappresentante supplente del candidato è stata depositata presso questa cancelleria.



Il cancelliere dell'Ufficio centrale regionale

.....

Firma del cancelliere

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Indicare il giorno, il mese, l'anno e l'ora della presentazione della dichiarazione di designazione
2. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei delegati del candidato
3. Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato
4. Indicare in lettere il numero di presentazione della candidatura
5. Inserire la descrizione del contrassegno del candidato
6. Inserire il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del rappresentante supplente del candidato
7. Indicare il domicilio del rappresentante supplente del candidato

RIFERIMENTI NORMATIVI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'elenco contiene i riferimenti completi della normativa citata nel testo

Normativa comunitaria

Regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016] (articolo 6, articolo 7, articolo 9, articolo 13, articoli da 15 a 22)

Normativa statale

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (articolo 28, comma 4; articolo 32, commi 4 e 9, numero 4; articolo 35, comma 2; articolo 86; articolo 87; articolo 87-*bis*; articolo 88; articolo 90, comma 2 ed articolo 93)

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale" (articolo 8; articolo 9, comma 1; articolo 11, comma 1, numeri 4 e 5; articolo 15, comma 1, numero 2)

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" (allegato B)

Legge 23 aprile 1981, n. 154 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale" (articolo 7, primo comma)

Legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" (articolo 15, comma 1)

Legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale" (articolo 14)

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" (articoli 73 e 74)

Legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" (articolo 1, comma 4)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (articolo 54, commi 3 ed 11)

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (articolo 2, comma 6)

Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie", convertito dalla legge 25 marzo 2009, n. 26 (articolo 1 bis)

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (articolo 7, comma 1, e 17, comma 1)

Decreto-legge 20 aprile 2020, n.26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020) convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59

Normativa regionale

Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale" (articolo 1, commi 1, 2 e 4; articolo 4; articolo 6; articolo 8; articolo 9; articolo 10; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 14, commi 1 e 2; articolo 19, comma 1, lettera b, comma 3, lettera c, comma 4, lettere a, b, e d)

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 5 "Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27: Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"

Legge regionale 21 ottobre 2019, n. 36 "Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27: Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"

Legge regionale 18 novembre 2018, n. 37 "Modificazioni alla legislazione regionale in materia istituzionale"

Legge regionale 2 luglio 2020, n. 24 "Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27: Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"